

REGOLAMENTO MANIFESTAZIONI A CADENZA ULTRAMENSILE

INDICE

ARTICOLO	TITOLO	PAGINA
- Art. 1	Finalità	1
- Art. 2	Definizioni	2
- Art. 3	Ambito di applicazione	3
- Art. 4	Recepimento, funzione attuativa e integrativa e rinvio dinamico alla normativa regionale e statale in materia	3
- Art. 5	Soggetti ammessi a partecipare	3
- Art. 6	Modalità di partecipazione	3
- Art. 7	Graduatoria	4
- Art. 8	Spunta	4
- Art. 9	Giorni, orari di svolgimento, validità concessione	5
- Art. 10	Dimensione posteggi	5
- Art. 11	Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività	6
- Art. 12	Quote di partecipazione	6
- Art. 13	Altri soggetti ammessi alle manifestazioni	7
- Art. 14	Manifestazioni di natura complessa	7
- Art. 15	Sanzioni	7
- Art. 16	Abrogazioni	7
- Art. 17	Entrata in vigore	7

Art. 1 – Finalità

Questo regolamento persegue il fine di garantire il regolare svolgimento dei mercati a cadenza ultramensile, nonché ulteriori fini di interesse pubblico ai sensi dell'art. 28, commi 15 e 16, del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114, e del titolo III, capo I, n. 1.c, della deliberazione di Giunta Regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 e s.m.i.

Art. 2 – Definizioni

Agli effetti delle norme seguenti si intendono per:

- a) “**aree pubbliche**”: le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) “**fiera**” è da intendersi fiera, il momento di promozione dell’attività produttiva e di allevamento e del loro sviluppo attraverso l’esposizione dei risultati della produzione stessa siano essi industriali, artigianali, ortofrutticoli, zootecnici, di servizio nel quale un’eventuale attività di vendita assume valenza del tutto residuale rispetto alla finalità precipua della produzione;
- c) “**manifestazione**” mercato a cadenza ultramensile, come definito dalla “d.c.r. 626-3799/2000”;
- d) “**commerciante**”: il venditore autorizzato che esercita a titolo professionale il commercio su aree pubbliche;
- e) “**imprenditore agricolo**”: il soggetto che esercita in modo professionale l’attività di coltivazione del fondo e/o di selvicoltura e/o di allevamento di animali, nonché eventuali attività connesse, e vende sui mercati prodotti provenienti in misura prevalente dalla rispettive aziende, ai sensi dell’art. 2135 codice civile e dell’art. 1, comma 2, del d.lgs 228/2001;
- f) “**posteggio**” la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia comunque la disponibilità che viene data in concessione al venditore;
- g) “**spunta**”: l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato le presenze dei venditori titolari della concessione di posteggio, si provvede all’assegnazione a commercianti su aree pubbliche e a imprenditori agricoli non titolari dei posteggi risultanti liberi;
- h) “**assenza**”: la mancata presenza del venditore titolato all’occupazione del posteggio entro l’inizio dell’orario minimo di vendita;
- i) “**scelta del posteggio**” operazione con la quale, dopo l’approvazione della graduatoria, gli operatori sono convocati per scegliere il posteggio secondo l’ordine dei titoli di priorità e tenuto conto degli spazi disponibili nell’area della manifestazione e indicati nella relativa planimetria;
- j) “**presenza effettiva**”: il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in una manifestazione;
- k) “**orario minimo di vendita**”: periodo di tempo minimo nel quale i concessionari di posteggio, compresi gli spuntisti, devono garantire l’attività di vendita;
- l) “**d.c.r. 626-3799/2000**”: la deliberazione di consiglio regionale 1° marzo 2000, n. 626-3799 “Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell’articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)”;
- m) “**d.g.r. 32-2642/2001**”: la deliberazione di giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642 “L.R. 12 novembre 1999, n. 28 Art. 11. Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore”;
- n) “**d.g.r. 86-4861/2001**”: la deliberazione di giunta regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861. “Delib.G.R. 2 aprile 2001, n. 32-2642 ‘Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina del settore’. Indicazioni attuative”;

- o) “**d.lgs. 114/1998**”: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Art. 3 – Ambito di applicazione

Questo regolamento si applica ai mercati con cadenza ultramensile come definiti dalla d.c.r. n.626-3799/2000 e istituiti con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 4 – Recepimento, funzione attuativa e integrativa e rinvio dinamico alla normativa regionale e statale in materia

1. È recepito integralmente il contenuto precettivo delle deliberazioni di giunta regionale 2 aprile 2001, n. 32-2642, 17 dicembre 2001, n. 86-4861 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le prescrizioni contenute in questo regolamento sono meramente attuative e integrative di quanto disciplinato dalle leggi regionali e statali, nonché dai regolamenti, anche comunali, in materia di vendita su aree pubbliche da parte di commercianti e imprenditori agricoli, di occupazione di aree pubbliche, di tributi comunali, di polizia urbana, di igiene e quant’altro.
3. Le norme del presente regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e statali, contenute in atti aventi forza di legge o in regolamenti, o anche in atti con forza sub-regolamentare per le eventuali parti precettive in essi contenute.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare

Alle manifestazioni a cadenza ultramensile individuate ai sensi della d.c.r. n.626-3799/2000 e disciplinate dal presente regolamento possono partecipare esclusivamente i soggetti titolari dell’apposita autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, provenienti da tutto il territorio nazionale, nonché gli agricoltori, singoli o associati, limitatamente agli spazi loro riservati dal Comune.

Art. 6 – Modalità di partecipazione

Coloro che intendono partecipare alle manifestazioni a cadenza ultramensile, avendone titolo, debbono far pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione valida per i giorni di svolgimento delle manifestazioni, indicando gli estremi dell’autorizzazione con la quale intendono partecipare e la merceologia principale trattata. L’istanza deve essere inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento a pena d’esclusione.

Qualora le domande non siano regolari o complete ne verrà data comunicazione agli interessati che, entro e non oltre 20 giorni, dovranno provvedere a regolarizzare o completare le istanze, pena il rigetto dell'istanza stessa. Ai fini dell'accertamento della data di presentazione farà fede il bollo apposto dall'ufficio postale presso il quale viene effettuata la spedizione.

Art. 7 - Graduatoria

La graduatoria per l'ammissione alla partecipazione è definita secondo i seguenti criteri:

A) manifestazioni già esistenti:

- maggior numero di presenze cumulate dall'operatore sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione;
- maggiore anzianità nell'attività di commercio su area pubblica del soggetto richiedente risultante dall'iscrizione al registro delle imprese;
- maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita;
- priorità cronologica di presentazione della domanda di partecipazione;

B) manifestazioni di nuova istituzione:

- i criteri sono quelli definiti al punto A), eccetto il maggior numero di presenze.
- La graduatoria formata secondo i suddetti criteri verrà affissa all'albo pretorio comunale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della manifestazione.
- L'esito della selezione verrà comunicato ai soli soggetti utilmente collocati in graduatoria e successivamente rilasciata la concessione. L'onere di accertamento dell'esito della domanda mediante la consultazione della graduatoria all'albo pretorio comunale è posto a carico degli altri richiedenti.
- Il rilascio della concessione avverrà contestualmente alla "scelta del posteggio" per la quale gli assegnatari verranno convocati nei giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.
- Per gli assegnatari che non si presenteranno il giorno della "scelta del posteggio" l'assegnazione avverrà d'ufficio tenuto conto dell'ordine della graduatoria e della numerazione crescente dei posteggi così come definita nella planimetria di ciascuna manifestazione.

Art. 8 – “Spunta”

- 1 Nei mercati a cadenza ultramensile l'assegnazione in “spunta” avviene a favore dei soggetti legittimati ai sensi dell'art. 28 c.6 del d.lgs.114, nel rispetto, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - a) soggetti che, presentata l'istanza di partecipazione alla manifestazione, non abbiano ottenuto l'assegnazione del posteggio per carenza di disponibilità;

b) tutti gli altri soggetti.

c) A parità di condizioni, in entrambi i casi di cui alle lettere a) e b), l'ordine di priorità è definito, nell'ordine, secondo il maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi, sulla base dell'autorizzazione esibita per la partecipazione nonché, in subordine, nel rispetto della maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro delle imprese, e da ultimo, della maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

2) Per i mercati a cadenza ultramensile, di nuova istituzione, per la prima volta l'assegnazione agli aventi diritto avviene nel rispetto dei criteri di cui al punto precedente ad eccezione del maggior numero di presenze.

Art. 9 – Giorni, orari di svolgimento, validità concessione.

Le manifestazioni si svolgono nei giorni indicati nelle deliberazioni comunali di istituzione. L'orario di svolgimento viene stabilito con ordinanza del Sindaco.

I concessionari di posteggio non presenti all'inizio dell'orario minimo di vendita non possono accedere al posteggio stesso e sono considerati assenti.

I posti assegnati non occupati entro l'orario minimo di vendita, nonché eventuali posti risultanti "liberi" dopo le operazioni di scelta del posteggio, sono considerati disponibili per l'assegnazione agli "spuntisti".

L'assegnazione dei posteggi disponibili di cui al comma precedente è effettuata direttamente sull'area di mercato, in coincidenza con l'inizio dell'orario minimo di vendita.

Le concessioni non sottostanno al regime decennale e la loro validità temporale è equivalente alla durata di svolgimento della manifestazione.

Art. 10 – Dimensione posteggi

1. La dimensione di ciascun posteggio è stabilita in m. 8(lunghezza)x m.4(larghezza). Non sono ammesse richieste di concessioni di posteggio superiori o inferiori a quella stabilita.
2. Banchi, autobanchi, furgoni, attrezzature di vendita, merci, mezzi di trasporto delle merci, tende e quant'altro potranno essere collocate esclusivamente all'interno del posteggio e i passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro.

Art. 11 – Modalità e divieti da osservarsi nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Durante l'orario minimo di vendita il banco dovrà essere completamente allestito e l'attività di vendita dovrà essere comunque garantita.
2. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire nell'esercizio dell'attività, oltre che dagli addetti elencati al titolo II, n. 9, della d.g.r. 32-2642/2001, anche da addetti incaricati in base a contratti di lavoro assimilabili o delega.
3. I banchi di vendita, gli autobanchi e le attrezzature, comprese le merci esposte, devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo alla sicurezza o intralcio al pubblico e agli altri venditori.
4. Durante l'attività di vendita è vietato recare disturbo in qualsivoglia modo, richiamare gli acquirenti con suoni molesti, schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti.
5. I venditori che pongono in vendita dischi, musicassette e simili potranno utilizzare apparecchi di diffusione sonora, a condizione che le emissioni acustiche siano contenute.
6. In caso di vendita di cose usate, salvo il caso di mercati tematici dell'usato o dell'antiquariato, deve essere esposto un cartello ben visibile con l'indicazione "merce usata" o informazione equivalente.
7. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti assimilabili ai rifiuti urbani devono essere raccolti e depositati negli appositi contenitori, dove esistano, o asportati con mezzi propri al termine delle operazioni di mercato.
8. I venditori devono obbligatoriamente esibire, a richiesta degli addetti alla vigilanza, l'originale del titolo abilitante all'esercizio della vendita su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi e/o canoni dovuti al comune, la concessione temporanea relativa al posteggio, nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza per l'espletamento dei propri compiti istituzionali.
9. Furgoni, autobanchi, mezzi di trasporto delle merci e quant'altro non possono circolare o essere spostati dal posteggio durante l'orario minimo di vendita, ad eccezione di comprovate cause di forza maggiore.

Art. 12 - Quote di partecipazione

L'ammissione alla manifestazione comporta il pagamento di una "quota di partecipazione", il cui importo è determinato con atto della giunta comunale, a titolo di rimborso forfettario delle spese amministrative sostenute per l'organizzazione delle iniziative, da versarsi contestualmente al pagamento dei tributi previsti per legge al concessionario comunale all'atto della scelta del posteggio.

Tutti i soggetti, esclusi i partecipanti alla scelta del posteggio, per i quali il pagamento avviene antecedentemente alla data di svolgimento della manifestazione, dovranno provvedere al versamento di quanto dovuto per la partecipazione all'iniziativa, al concessionario comunale, il giorno della "fiera".

Art. 13 – Altri soggetti ammessi alle manifestazioni

Appositi spazi sono riservati, gratuitamente, ad associazioni culturali, sportive, ricreative per promuovere le proprie attività ed ai cittadini che intendono esporre proprie opere a carattere hobbistico, nonché agli artigiani operanti nei settori del legno, ceramica, ferro battuto, vetro, tessile, stampa.

Art. 14 – Manifestazioni di natura complessa

Possono essere organizzate manifestazioni di natura complessa afferenti in parte al regime giuridico della disciplina del commercio su aree pubbliche e in parte alla disciplina delle attività fieristiche. In tal caso negli atti istitutivi delle manifestazioni dovrà darsi atto della duplicità di caratteristiche e di normativa di presupposto, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 3 della citata d.c.r. 626-3799/2000 e di quanto disposto dalla normativa regionale di attuazione della legge 11 gennaio 2001, n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico".

Art. 15 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di questo regolamento, sono punite con le sanzioni previste dall'art. 29, commi 1 e 2, del d.lgs 114/1998.

Art. 16 – Abrogazioni

1. È abrogato il "Regolamento per lo svolgimento delle manifestazioni su aree aperte", adottato con deliberazione di consiglio comunale n. 80 del 18 aprile 1989 e successive modifiche.
2. Sono altresì abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali incompatibili con la presente disciplina.

Art. 17 – Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2007.